



Citta' Metropolitana di Messina

V DIREZIONE – Sviluppo Economico e Politiche Sociali -
Servizio Politiche del Lavoro, Giovanili e Occupazionali
UFF.” Promozione Attività Sportive – Valorizzazione e gestione Impianti Sportivi “

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Approvato con Deliberazione n. 20 del 09.01.2018 del Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio
Metropolitano

Art. 1

Gli impianti sportivi della Città Metropolitana e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio della Città Metropolitana e sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

L'uso degli impianti sportivi della Città Metropolitana è diretto a soddisfare interessi generali della collettività.

A tal fine deve affermarsi un'impostazione unitaria nella programmazione e nell'utilizzo dell'intero patrimonio sportivo pubblico.

Art. 2

L'intero patrimonio degli impianti pubblici è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di politica sportiva perseguiti dall'Ente, in collaborazione con enti e/o associazioni sportive ricadenti nel territorio metropolitano.

Art. 3

La gestione degli impianti sportivi è improntata a criteri di efficienza ed economicità e tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di formazione e sviluppo della pratica sportiva.

Con il presente Regolamento, la Città Metropolitana tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla fruizione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative;
- b) valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro;
- c) realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
- d) ottenere una conduzione economica degli impianti, con oneri proporzionalmente ridotti a carico della Città Metropolitana e dei fruitori dei medesimi;
- e) salvaguardare e implementare il patrimonio degli impianti sportivi.

Art. 4

Gli impianti sportivi della Città Metropolitana e quelli dei quali la medesima ha, per convenzione, la disponibilità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono gestiti secondo le competenze attribuite dalla L.R. 15 del 4 agosto 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal vigente statuto dell'Ente.

Art. 5

Per gli impianti sportivi di proprietà dell'Ente sono previste le seguenti forme di gestione:

1. Gestione da parte del Comune nel cui territorio ricade l'impianto sportivo.

La gestione potrà essere affidata al singolo Comune ove ricade la struttura sportiva ovvero a più Comuni vicini, tra essi consociati per tale finalità e dovrà assicurare:

- la manutenzione ordinaria;



- la manutenzione programmata sulla scorta degli interventi stabiliti dall'Ufficio Tecnico della Città Metropolitana di Messina;
- il pagamento di tutte le utenze connesse alla gestione e l'esenzione di tutte le tasse ed i tributi relativi.

Non è previsto il pagamento di alcun canone, consistendo il vantaggio della Città Metropolitana di Messina, nel garantire, per il tramite dei Comuni, il mantenimento e lo sviluppo delle attività sportive, sociali e ludiche del territorio.

2. Affidamento della gestione a privati mediante procedura ad evidenza pubblica.

In alternativa, la gestione potrà essere affidata, in concessione annuale o pluriennale, ad enti/associazioni privati, selezionati mediante procedura di gara ad evidenza pubblica con l'espressa previsione che l'aggiudicatario s'impegni a provvedere sia alla manutenzione ordinaria e al pagamento di tutte le utenze, imposte e tasse che alla manutenzione programmata dell'immobile secondo il piano di interventi in ordine prioritario d'urgenza che il competente Ufficio Tecnico di questo Ente proprietario redigerà per ciascuna struttura ed impianto sportivo.

Al riguardo, all'aggiudicatario potrà essere riconosciuto, in conto canone, il corrispettivo delle spese sostenute per i lavori di manutenzione programmata realizzati in vigenza di contratto.

Ai fini dell'esame dell'*offerta tecnica* da parte della competente Commissione di aggiudicazione, nel bando di gara e relativo capitolato speciale d'onere, dovrà essere elaborata una *griglia di valutazione* secondo criteri e parametri che tengano conto di diversi aspetti, tra i quali il perseguimento di interessi pubblici di rilievo, fini sociali, scelte imprenditoriali, esigenze tecniche-amministrative-finanziarie etc...

3. Gestione diretta da parte della Città Metropolitana di Messina.

Qualora non sia individuabile un concessionario, pubblico o privato, l'utilizzo dell'Impianto verrà effettuato in forma diretta dalla Città Metropolitana di Messina che avrà cura di garantire la massima fruibilità e diffusione delle attività sportive e valorizzare la funzione sociale dello Sport.

Inoltre, ove possibile, provvederà a realizzare vantaggi di tipo economico derivanti dalla gestione dell'Impianto in modo da compensare le spese derivanti dalla manutenzione ordinaria e/o programmata delle strutture e delle attrezzature.

Le concessioni di cui ai superiori punti 1 e 2 debbono prevedere che il concessionario, sia esso pubblico che privato, versi cauzione, nelle forme di legge, a garanzia degli obblighi contrattuali e stipuli una polizza fidejussoria assicurativa il cui ammontare sarà stabilito dalla Direzione "Servizi Tecnici Generali", a garanzia delle strutture costituenti l'impianto, delle attrezzature, degli accessori, degli arredi e della buona conservazione degli stessi, ecc..

L'ammontare della polizza fidejussoria dovrà essere indicato nel bando di selezione.

Gli schemi di convenzione di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, deliberati dal Commissario con i poteri del Consiglio, devono uniformarsi a quanto previsto dal presente regolamento e, in particolare quelli pattuiti ai sensi del comma 2, dovranno prevedere, altresì, un canone annuo base, comprensivo di IVA, riferito ad ogni singolo impianto e determinato sulla scorta di valutazione tecnico-economico della Direzione "Servizi Tecnici Generali", a copertura di tutti gli oneri di ammortamento del valore dell'impianto.

L'affidamento della gestione degli impianti, ai soggetti di cui al punto 2, avverrà con le procedure previste dalla normativa e dal regolamento dei contratti vigenti.

1) Negli affidamenti di cui all'art. 5, si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- esperienza maturata nella gestione di impianti corrispondenti o simili per tipologia, dimensioni ed impianti tecnici a quelli oggetto dell'affidamento;
- radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
- le tariffe o i prezzi di accesso, a carico degli utenti o il ribasso su quelli eventualmente predeterminati;
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione;
- il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;
- la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili e anziani;
- le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
- la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;
- le eventuali miglie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto;
- modalità di gestione integrata tra diversi soggetti;
- affidabilità economica;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo;
- opere di investimento da valutare sulla base di apposito progetto tecnico, sia da un punto di vista finanziario che qualitativo;
- progetto sociale di utilizzo;
- piano economico finanziario.

2) I criteri, di cui al comma precedente, possono essere integrati o modificati, in relazione alla specificità degli impianti, in sede di approvazione dell'Avviso pubblico.

3) La richiesta per l'ottenimento della concessione deve essere corredata, di norma, da apposito progetto, suddiviso in tre parti, salvo quanto diversamente previsto dall'avviso pubblico, in relazione alla specificità dei singoli impianti:

- a) Progetto gestionale -
- b) Progetto tecnico -
- c) Piano economico finanziario.

3.1) Il progetto gestionale deve contenere la descrizione delle attività che si intendono svolgere, la tipologia di utenti coinvolta, gli istruttori che si intendono mettere a disposizione ed ogni altro elemento utile a valorizzare l'iniziativa.

3.2) Il Progetto tecnico, riguardante il piano di investimenti strutturali e di miglioria che il richiedente intende mettere in atto in un determinato arco temporale, con oneri a proprio carico.

3.3) Il Piano economico finanziario, che evidenzia le risorse necessarie alla realizzazione del progetto complessivo, con la proposta di suddivisione degli oneri – tale piano deve ricomprendere tutti i costi preventivabili, ovvero gli oneri per la realizzazione del progetto gestionale e quelli comunicati dalla Città Metropolitana di Messina in ordine al canone concessionario e ai costi delle utenze correlate alla gestione della struttura sportiva oltre alle opere di investimento -

I soggetti privati che presenteranno domanda per la gestione degli impianti sportivi dovranno allegare, in sede di formulazione dell'offerta, oltre ai documenti e alle certificazioni previsti nel bando di gara: copia dello Statuto, copia del Verbale di Assemblea in cui è stato eletto il Direttivo in carica e il nominativo del Legale Rappresentante.

Art. 7

Il personale addetto all'impianto, dipendente della Città Metropolitana (in caso di gestione diretta) o del gestore, ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento comunque ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che si svolge.

Art. 8

La Città Metropolitana di Messina, attraverso l'Ufficio "Promozione Attività Sportive - Valorizzazione e Gestione Impianti Sportivi" si riserva il diritto di vigilare sull'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature ed accessori, nonché di controllare le tariffe attuate, che non possono essere superiori ai valori fissati dal Bando di Gara, effettuando, inoltre, i controlli sul rispetto delle norme indicate nelle convenzioni di gestione stipulate.

L'Ufficio Promozione Attività Sportive, Valorizzazione e Gestione Impianti Sportivi, predispone gli atti autorizzativi per le manifestazioni negli impianti gestiti direttamente dalla Città Metropolitana di Messina.

La Direzione "Servizi Tecnici Generali" provvede, invece, alla programmazione sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi predisponendo gli interventi di progettazione e di manutenzione nonché gli interventi per la messa a norma degli impianti, corredati dei relativi atti autorizzativi; predispone inoltre gli atti necessari per le concessioni a terzi.

Ai fini di cui sopra, i gestori si intendono espressamente obbligati a fornire ai Funzionari della Città Metropolitana o ai loro eventuali coadiutori incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo l'opportuna documentazione.

L'opera di vigilanza e di controllo espletata dalla Città Metropolitana di Messina, non implica in alcun modo la responsabilità della stessa nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori.

In caso di accertata irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa competere alla Città Metropolitana, i gestori e chiunque altro a termine del presente Regolamento, sia ammesso a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente agli ordini che venissero impartiti dai Funzionari preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà della Città Metropolitana stessa.

Art. 9

Il Dirigente dei "Servizi Tecnici Generali" della Città Metropolitana provvederà a revocare l'affidamento del servizio quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) - Morosità nei pagamenti dei canoni d'uso;
- b) - Violazione reiterata delle norme del presente Regolamento e della Convenzione;
- c) - Non ottemperanza alle disposizioni emanate dalla Città Metropolitana di Messina;
- d) - Danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi;
- e) - Uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto nella convenzione.

Al verificarsi di una o più di tali ipotesi, il succitato Dirigente, senza pregiudizio di quanto eventualmente spettante alla Città Metropolitana per risarcimento danni, comunicherà la revoca immediata dell'affidamento per colpa del gestore, con risoluzione immediata di ogni rapporto derivante dalla Convenzione di gestione e senza che il gestore possa alcunchè eccepire o pretendere.

L'Ufficio Promozione Attività Sportive, Valorizzazione e Gestione Impianti Sportivi si riserva la sospensione temporanea dei turni di assegnazione, nel caso in cui si dovessero svolgere particolari manifestazioni sportive e culturali o per ragioni contingenti tecniche e manutentive degli impianti. La comunicazione di ciò, deve essere data al soggetto affidatario almeno 10 giorni prima.

La sospensione è prevista anche per inagibilità degli impianti, ad insindacabile giudizio del responsabile della Direzione "Servizi Tecnici Generali" della Città Metropolitana o di suo delegato; in ogni caso, qualunque sospensione legittimamente disposta non può costituire titolo di rivalsa a carico dell'Ente da parte della società assegnataria.

Art. 10

Indipendentemente da quanto disposto negli articoli precedenti, in ogni momento la Città Metropolitana di Messina si riserva il diritto di revocare in tutto o in parte l'affidamento del servizio, per motivi di pubblica utilità, in caso di calamità naturale.

Al verificarsi di tale eventualità, il soggetto affidatario è tenuto al pagamento di quanto derivante dalla Convenzione, in misura inferiore, in base ai giorni di mancata fruizione dell'impianto.

Art. 11

Per l'uso dell'impianto sportivo gestito da soggetti diversi dall'Ente proprietario, delle attrezzature, degli accessori e di quant'altro connesso all'impianto stesso e all'attività ivi espletata, viene esclusa ogni responsabilità a carico della Città Metropolitana.

Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi e ad indossare indumenti, tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva.

L'ingresso agli spogliatoi e ai campi di gioco durante lo svolgimento di manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali e alle autorità preposte al controllo.

E' vietato introdurre negli impianti : animali, automezzi, motocicli, biciclette, e qualsiasi altro veicolo.

E' vietato fumare.

Il mantenimento dell'ordine pubblico all'interno degli impianti, nonché il rispetto delle superiori prescrizioni, sarà di esclusiva competenza dei gestori, che ne risponderanno nei confronti della Città Metropolitana e dei terzi.

Art. 12

Attrezzi, indumenti e oggetti personali, così come il materiale necessario allo svolgimento della attività sportiva praticata dagli atleti, di proprietà degli stessi o della società affidataria, non possono essere depositati o lasciati temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo, salvo in caso di impianto che preveda la possibilità di custodia in appositi spazi.

Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti o alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti, al termine di ogni allenamento o manifestazione.

In ogni caso, la responsabilità per eventuali sottrazioni, danni o inconvenienti, rimane in capo al soggetto gestore, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità della Città Metropolitana di Messina.

Art. 13

Condizioni particolari d'uso delle piscine

- a) - Gli utenti devono sottoporsi ad una accurata doccia saponata prima dell'accesso alla vasca (Art. 108 circ. M.I. 15/02/1951 – 16).
- b) - Gli utenti devono entrare in vasca indossando il costume e la cuffia.
- c) - Per circolare nei corridoi interni e sul piano vasca è obbligatorio calzare zoccoli in legno o ciabatte di gomma o di plastica.
- d) - E' vietato introdurre nei locali destinati a spogliatoi e servizi igienici e sul piano vasca, bottiglie e oggetti di vetro, lattine e similari.
- e) - E' proibito l'uso della palla, di altri attrezzi di ricreazione e di maschere subacquee e fare giochi rumorosi negli orari riservati al pubblico.
- f) - Particolare cura ed attenzione, nell'accesso all'impianto, dovrà essere dedicata ai bambini di età inferiore ai 12 anni, se non accompagnati da adulti.
- g) - Gli utenti devono essere esenti da malattie trasmissibili, da lesioni cutanee o ferite aperte e da infermità sospette, salvo presentazione di certificazione che ne dichiari la non contagiosità.
- h) - E' vietato, salvo speciale permesso, eseguire tuffi dalle piattaforme superiore ai 3 mt..
- i) - Gli utenti devono accuratamente evitare che escrementi, urine, mucose nasali e orali possano contaminare l'acqua della vasca (vedere art. 108 circ. 108 circ. M.I. citato all'art. 36).

Art. 14

Il soggetto aggiudicatario della gestione dell'impianto deve utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità rispondenti al presente regolamento e alla convenzione.

I soggetti aggiudicatari e chiunque altro ammesso a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, si intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori o a quant'altro di proprietà della Città Metropolitana.

Il soggetto aggiudicatario della gestione, inoltre, è responsabile nei confronti della Città Metropolitana, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o beni della Città Metropolitana, da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione, esibizione o gara da essi organizzata.

Art. 15

Il soggetto aggiudicatario della gestione deve istituire e tenere aggiornato un registro delle prenotazioni e dell'utilizzo degli impianti che, in qualsiasi momento, potrà essere visionato dagli organi della Città Metropolitana ed è tenuto, altresì, a rilasciare agli utenti regolare ricevuta di versamento, a mezzo apposito bollettario, vidimato dal Sindaco Metropolitano, delle somme corrispondenti alla tariffa così come determinata dall'Organo competente.

Art. 16

Il gestore dell'impianto può apporre cartellonistica pubblicitaria, secondo tipologie, schemi e misure proposte dalla Direzione "Servizi Tecnici Generali", senza recare danni alle strutture, rispondendone all'Ente proprietario, in caso di eventuale verifica.

Art. 17

Le concessioni dei servizi di bar, ristoro, rivendita tabacchi ed altri servizi non espressamente indicati nel presente regolamento, debbono formare oggetto di appositi provvedimenti amministrativi stipulati dai competenti organi della Città Metropolitana con riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 18

L'immobile verrà consegnato in gestione al soggetto affidatario, con apposito verbale dal responsabile della Direzione "Servizi Tecnici Generali" o suo delegato.

L'impianto, le attrezzature e gli accessori verranno consegnati al soggetto affidatario della gestione nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, senza che la società abbia nulla da eccepire.

Il verbale di consegna, da redigere in contraddittorio, dovrà contenere la descrizione dello stato di consistenza dell'impianto, delle attrezzature e degli arredi.

Il soggetto affidatario, alla scadenza della gestione, dovrà riconsegnare l'impianto sportivo, in perfetto stato e con le medesime condizioni e dotazioni, alla Città Metropolitana di Messina, previa redazione, in contraddittorio, di apposito verbale di consistenza.

Rimane in capo al soggetto affidatario la responsabilità per eventuali danneggiamenti o sottrazioni di qualsiasi natura arrecate all'impianto gestito, che dovrà farsi carico della riduzione in pristino dello stesso, nel termine che verrà indicato dall'Ente proprietario.

Nel caso di inottemperanza da parte del soggetto affidatario, la Città Metropolitana provvederà ad eseguire direttamente gli interventi necessari a ripristinare l'impianto sportivo, così da renderlo nuovamente fruibile in sicurezza, con rivalsa sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, e in caso di incapienza di detta cauzione, con ulteriore rivalsa sulla polizza fidejussoria assicurativa.

Il verbale di consegna riporterà le letture dei contatori per la fornitura di energia elettrica, acqua e combustibile ai fini di quanto previsto al successivo Art. 21.

Art. 19

Il gestore si intende espressamente obbligato ad attenersi e a far attenersi i propri iscritti e collaboratori, a tutte le norme del presente regolamento, alle norme vigenti in materia di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che i competenti organi della Città Metropolitana, ritengano di dover emanare in ordine alla gestione del servizio.

Art. 20

La Città Metropolitana individua un responsabile del servizio impianti sportivi pubblici, a cui sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

- a) - Controllare il regolare uso degli impianti e il rispetto di quanto previsto nelle convenzioni per l'uso e la gestione degli impianti;
- b) - Segnalare eventuali irregolarità alla Città Metropolitana;
- c) - Coordinare il personale assegnato all'Ufficio o altro personale addetto alle verifiche della custodia e manutenzione impartendo le necessarie disposizioni di servizio;
- d) - Approntare le proposte atte a consentire la regolare gestione del servizio.

Art. 21

La convenzione dovrà porre a carico del gestore dell'impianto gli oneri relativi a:

- a) - Lavori di manutenzione ordinaria e di manutenzione programmata per i quali, prima dell'attuazione, dovrà relazionare per iscritto la Direzione " Servizi Tecnici Generali ";
- b) - Pulizia dell'impianto, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico, delle aree annesse all'impianto, compresi i piazzali per parcheggio antistanti;
- c) - Apertura, chiusura e controllo dell'impianto, sorveglianza sugli accessi agli impianti;
- d) - Segnatura e approntamento del terreno di gioco;
- e) - Lavori di manutenzione ordinaria e sostituzione accessori degli impianti elettrici, idrici, ecc.;
- f) - Manutenzione e riparazione delle attrezzature sportive e degli arredi;
- g) - Fornitura e sostituzione di elementi di recinzione del perimetro di gara (paletti e rete metallica);
- h) - Stipula di idonea polizza assicurativa R.C.T.;
- i) - Pagamento bollette per consumo energia elettrica, acqua, combustibili, ecc.;

Per quanto concerne quest'ultimo punto, essendo le forniture intestate all'Ente, gli importi delle bollette verranno anticipati dallo stesso, mentre la società si obbliga ad effettuare il relativo versamento alla Città Metropolitana entro 15 giorni dalla notifica da parte dell'Ente a mezzo PEC, nei casi di convenzioni con concessione pluriennale, minimo 4 (quattro) anni, la società sarà obbligata alla volturazione di tutte le utenze, e, al pagamento diretto di tutte le tasse ed oneri relativi all'impianto e al suo utilizzo.

Tali clausole debbono essere inserite nella convenzione che verrà appositamente stipulata.

Art. 22

E' fatto divieto assoluto al gestore di eseguire lavori e/o interventi di straordinaria manutenzione dell'impianto sportivo, senza la preventiva autorizzazione della Città Metropolitana.

Il gestore non potrà in alcun modo pretendere alcunché dalla Città Metropolitana di Messina, per avere eseguito qualsiasi tipologia di lavori e/o interventi di straordinaria manutenzione dell'impianto sportivo, eseguito senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario dell'impianto sportivo.

Il gestore ha in ogni caso il diritto di asportare quanto eventualmente impiantato senza l'autorizzazione della Città Metropolitana, purché ciò non arrechi danno alcuno alla struttura sportiva.

Art. 23

Indipendentemente da quanto previsto negli articoli precedenti, in ogni momento la Città Metropolitana si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte previo preavviso di almeno 30 gg. l'affidamento per giustificati e comprovati motivi di pubblico interesse, anche di natura eccezionale, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore.

Art. 24

Il gestore è tenuto a segnalare alla Città Metropolitana ogni intervento necessario a garantire la stabilità degli impianti, la sicurezza degli utenti, del pubblico e di chiunque altro.

Art. 25

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e per quello che possa ritenersi utile per il migliore funzionamento degli impianti, la Città Metropolitana di Messina può emanare disposizioni attuative od integrative del regolamento stesso.

Art. 26

Le norme di cui al presente Regolamento entreranno in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso, e si dovranno inserire obbligatoriamente nei bandi di gara che verranno pubblicati, in riferimento ai singoli impianti, e in tutte le convenzioni che conseguentemente si stipuleranno.

Tutte le eventuali disposizioni precedenti, in contrasto con quelle di cui al presente regolamento, si intendono abrogate.

